

## 1.1 Sospensione dei termini

L'art. 146, c. 7 afferma che l'amministrazione competente, ricevuta l'istanza dell'interessato "verifica se l'istanza stessa sia corredata dalla documentazione di cui al comma 3, procedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso".

La norma non prevede la sospensione del termine di 40 giorni, nell'ipotesi di integrazione e di accertamenti.

Tuttavia, la mia opinione è che sia la richiesta di integrazione documentale sia l'espletamento di accertamenti sino idonei a sospendere (non ad interrompere) il termine fissato, che riprende a decorrere dalla data in cui la documentazione integrativa perviene alla Soprintendenza o dalla data di espletamento degli accertamenti.

In tal senso vi è la ovvia analogia con il procedimento in regime transitorio, ove la sospensione del termine è espressamente prevista (art. 159, c. 2) e motivi di logicità, in quanto solo con la completezza della documentazione o con gli accertamenti necessari, è data la possibilità di esprimere un motivato parere.

## 1.2 Conferenza di servizi

L'amministrazione competente deve chiedere il parere alla Soprintendenza, alla quale la legge assegna un termine di 45 giorni.

Nel detto termine la Soprintendenza

- o dà il parere;
- o è silente.

Nel caso di silenzio, l'Amministrazione competente

\* indice la conferenza dei servizi, che si esprime nei successivi 15 giorni (45 + 15 = 60 giorni);

\* non indice la conferenza dei servizi.

Se non indice la conferenza dei servizi, l'Amministrazione nei successivi 15 giorni (45 per il Soprintendente + 15 a disposizione dell'Amministrazione) deve provvedere sulla domanda.

La ratio è la seguente: è il Comune che deve valutare se in caso di silenzio della Soprintendenza sia comunque necessario avere il parere della stessa.

In caso positivo: convoca la conferenza dei servizi (entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato alla Soprintendenza).

In caso negativo: decide autonomamente.